

QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990

COME OPERATE DALLA LEGGE N. 69 DEL 2009, PUBBLICATA NELLA G.U. 140 DEL 19 GIUGNO 2009

ART. 7 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69	
Modifica dell'art. 1 della 241/90	Accanto ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza che informano l'azione amministrativa, viene aggiunto il criterio di imparzialità .
Modifica dell'art. 2 della l. 241/90	<p>A seguito della novella del 2009 il termine di durata del procedimento amministrativo può derivare:</p> <ul style="list-style-type: none">• da una disposizione di legge speciale che disciplina un particolare tipo di procedimento, disposizione che prevale sull'art. 2 della l. 241/90;• da un atto regolamentare delle p.a. che prescriva il termine non superiore a 90 giorni, atto regolamentare che prevale sul termine di cui all'art. 2 comma 2 della l. 241/90;• per i soli procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a 90 giorni, da un atto regolamentare che prescriva un termine non superiore a 180 giorni;• in mancanza di specifica disposizione di legge o di regolamento, dall'art. 2, comma 2 della l. 241/90, che fissa il termine per concludere il procedimento in 30 giorni. <p>La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della l. 241/90 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della l. 69/09 (entrata in vigore il 4 luglio 2009).</p> <p>Fino al 4 luglio 2010 è in corso il periodo transitorio nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none">• le amministrazioni devono adeguarsi ai termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della l. 241/90;• le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge, che prevedono termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore della l. 69/09;

- continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della l. 69/09, che prevedono termini non superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2:

- i procedimenti davanti alle autorità di garanzia e di vigilanza (autorità indipendenti), per i quali ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della l. 241/90, sono fatte salve le specifiche disposizioni normative che li regolano;
- tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, per i quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della l. 69/09, restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- i procedimenti in materia ambientale, per i quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della l. 69/09, restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 *bis* della l. 241/90.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda o dell'istanza, se promosso su iniziativa di parte.

Sono fatti salvi:

- l'art. 14 comma 2 della l. 241/90;
- l'art. 17 della l. 241/90.

Il termine per concludere il procedimento può essere:

- **sospeso** (per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- **interrotto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis*;

	<p>Ai sensi del comma 9 del novellato art. 2 della l. 241/90 “<i>La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</i>”.</p> <p>Ai sensi dell’art. 7 della l. 69/09 “<i>Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; <u>di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato</u>. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e <u>per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento</u>”.</i></p>
<p>Introduzione dell’art. 2 bis alla legge 241/90</p>	<p>In virtù di tale nuova disposizione “<i>1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter (ovvero i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative), sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.</i></p> <p><i>2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”.</i></p> <p>In buona sostanza ai sensi dell’art. 2 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il privato ha diritto al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; • le controversie in materia di danno da ritardo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; • il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
<p>Modifica dell’art. 20 della l. 241/90</p>	<p>A seguito della modifica del comma 5 dell’art. 20 della l. 241/90, il termine per il formarsi del silenzio assenso è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ove sia necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2 comma 7; • interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis.

ART. 8 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69

Modifica dell'art. 16 della l. 241/90	<p>A seguito della modifica dell'art. 16 della l. 241/90:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine assegnato agli organi delle pubbliche amministrazioni per il rilascio dei pareri obbligatori è ridotto a 20 giorni; ove l'amministrazione richiesta debba rilasciare il parere facoltativo, essa comunica all'amministrazione richiedente il termine entro il quale il parere sarà reso, termine che comunque non può essere superiore a 20 giorni; • in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dal parere; • in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere; • la trasmissione del parere avviene con mezzi telematici; • resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede il termine di 45 giorni per il rilascio del parere da parte del Consiglio dei lavori pubblici o dei comitati amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti.
Modifica dell'art. 25 comma 4 della l. 241/90	<p>Nel caso di ricorso alla Commissione per il diritto di accesso avverso il diniego di accesso agli atti da parte di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la richiesta di intervento della Commissione deve essere inoltrata anche all'amministrazione resistente.</p>

ART. 9 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69

Modifica dell'art. 14 ter della l. 241/90	<p>All'art. 14 <i>ter</i>, comma 1, della l. 241/90 viene prevista la possibilità di svolgere la conferenza di servizi per via telematica.</p> <p>Vengono introdotti i commi 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i> all'art. 14 <i>ter</i>, in forza dei quali: <i>"2 bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla</i></p>
--	---

	<p><i>quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.</i></p> <p><i>2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione”.</i></p>
<p>Modifica degli artt. 19 e 20 della l. 241/90</p>	<p>Le innovazioni in materia di dichiarazione di inizio attività ineriscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'estensione del novero delle fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 19; 2. la previsione della possibilità, in limitate ipotesi, di derogare all'iter procedurale della dia, nel senso di poter iniziare immediatamente l'attività oggetto di dichiarazione; 3. l'integrazione delle disposizioni concernenti il ricorso giurisdizionale. <p>1. Alle materie già in precedenza indicate dalla norma come escluse dall'ambito di operatività della dichiarazione di inizio attività si aggiungono l'asilo e la cittadinanza.</p> <p>Coerentemente a tale modifica, l'art. 9 della l. 69/09 esclude l'asilo e la cittadinanza anche dal campo di operatività del silenzio assenso di cui all'art. 20 della l. 241/90.</p> <p>2. Ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 19: <i>“Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente”.</i></p> <p>Resta fermo, anche in questi casi, il potere-dovere dell'amministrazione competente di esercitare i poteri inibitori nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, ove non sussistano i presupposti legittimanti l'esercizio dell'attività oggetto della dichiarazione.</p> <p>3. <i>“Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei</i></p>

	<i>termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20".</i>
	<i>Ai sensi dell'art. 9 comma 7 della l. 69/09 "Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".</i>

ART. 10 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69	
Modifica dell'art. 22 comma 2 della l. 241/90	<p><i>"L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".</i></p> <p>Scompare solo apparentemente la qualificazione del diritto di accesso quale disciplina attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, poiché essa è stata trasfusa nell'art. 29 dedicato all'ambito generale di applicazione della legge sul procedimento amministrativo.</p>
Modifica dell'art. 29 della l. 241/90	<p>Viene riscritto l'art. 29 della l. 241/90 attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la modifica del comma 1; • l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies. <p>A seguito della riformulazione dell'art. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le disposizione (tutte) della l. 241/90 si applicano non soltanto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, ma anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative; • le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Regioni e Enti locali. <p>Il comma 2 dell'art. 29 continua a prevedere la possibilità per Regioni e Enti locali di regolare in modo autonomo la propria azione amministrativa, fermo restando il rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa,</p>

come definite dai principi stabiliti dalla l. 241/90.

Ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 29, attendono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 comma 2 lettera m) Cost. le disposizioni volte a:

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento;
- individuare il responsabile del procedimento;
- concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
- garantire la durata massima dei procedimenti.

Ai sensi del comma 2 *ter* del novellato art. 29, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 comma 2 lettera m) Cost. anche le disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività e sul silenzio assenso, ma con intese in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è possibile individuare casi ulteriori in cui non si applicano le dette disposizioni.

In forza del comma 2 *quater* del novellato art. 29, **le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 29**, potendo prevedere solo livelli ulteriori di tutela.

Ai sensi del comma 2 *quinqies* del novellato art. 29, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.